



CITTÀ DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in via General Cadorna in dipendenza del campionato serie D 2019/2020 girone B.

ORDINANZA N° 123/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO che dal 01.09.2019 e fino al 31.05.2020 si disputa il campionato di serie D girone B;

CONSIDERATO che queste manifestazioni calcistiche richiamano un elevato numero di tifosi, evidenziando delle condizioni di criticità riconducibili principalmente alla rivalità sportiva degli incontri;

PRESO ATTO del rischio per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al fine di non esporre ad inutili pericoli i residenti delle vie limitrofe e gli stessi spettatori;

ATTESO che da domenica 17.11.2019 e per tutta la durata del campionato di serie D, sia le strade sopra indicate che quelle prossime, saranno interessate dalle manifestazioni sportive indicate in oggetto;

RITENUTO doveroso intervenire affinché venga scongiurata la situazione di pericolo;

VISTO:

- ✓ la documentazione agli atti;
- ✓ gli artt. 5, 6, 7 e 21 del vigente Codice della Strada, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- ✓ gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
- ✓ D.L.gs 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- ✓ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la legge 07.08.1990, n°241 e successive integrazioni;
- ✓ la Deliberazione del C.C. n° 74 del 23.12.2005 inerente la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;

Per consentire il regolare svolgimento di tutti gli incontri casalinghi della società U.S.D. Castellanzese 1921,

ORDINA

da un'ora prima di ogni partita casalinga e fino al deflusso dei tifosi ospiti:

- ✓ è istituito il divieto di transito nella via della General Cadorna, nel tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Diaz e fino all'intersezione con la via Fratelli Bandiera, (per entrambi i sensi di marcia), con esclusione dei veicoli autorizzati e dei solo residenti ai civici n.° 14, 16, 18 e 20;
- ✓ è istituito il divieto di sosta con conseguente rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, con esclusione dei mezzi autorizzati in via General Cadorna, nel tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Diaz e fino all'intersezione con la via Fratelli Bandiera, su ambo i lati della strada;
- ✓ Nella fattispecie, per prevenire delle condizioni di criticità e di pericolo, verrà predisposto lo sbarramento a mezzo di transenne all'intersezione con la via Cadorna/Diaz e all'intersezione con la via Cadorna/Fratelli Bandiera, e un ulteriore sbarramento posto all'altezza dei civici n.° 16/18 della via General Cadorna;

Di conseguenza, per consentire una circolazione stradale ordinata,

DISPONE

- che si dia preventiva ed opportuna informazione della manifestazione in previsione, ai cittadini residenti nelle strade interessate dalla stessa, con i modi ritenuti più idonei ed efficaci.

AVVISA

Che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio e potrà essere revocata in qualunque momento per problemi di sicurezza e pubblica incolumità;

- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dagli artt. 7, 159 e 190 del CdS, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- E' fatto salvo, in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia e Soccorso e per l'erogazione dei servizi principali;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495;
- A norma dell'art. 3 della legge n° 241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:

- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, li 05.11.2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dr. Francesco Nicastro

Documento informatico formato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore: Polizia Locale - Servizio/Ufficio: Polizia Locale/Comando Responsabile del Servizio: Dr. Francesco Nicastro Responsabile dell'ufficio e del procedimento: Vice Commissario Dr. Marco Gorrasi
